



Originale

G.C.	Numero: 34	Data: 31/03/2021
OGGETTO	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - NUOVO DIFFERIMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI- CONFERMA APPLICABILITÀ PROVVISORIA TARIFFE T.O.S.A.P. E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2020.	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2021 addì 31 del mese di Marzo alle ore 14.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Carica	Presente
1 - Reale Lidia Annamaria	Sindaco	SI
2 - Gironi Daniela	Assessore	SI
3 - Lemme Fabrizio	Assessore	SI
4 - Rebuffi Alvisè	Assessore	SI <small>In videoconferenza</small>
5 - Vicamini Marco	Assessore	SI

Presenti: 5 Assenti: 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Flavia RAGOSTA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Reale Lidia Annamaria – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

G.C.	34	31/03/2021
OGGETTO	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - NUOVO DIFFERIMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI-CONFERMA APPLICABILITÀ PROVVISORIA TARIFFE T.O.S.A.P. E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2020.	

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto, dal 1° gennaio 2021, la sostituzione di T.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità nel nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Considerato che, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone deve essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

Considerato che, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone deve essere disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Considerato che, nell'ambito dell'approvazione del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 (Decreto Milleproroghe 2021), era stato proposto un emendamento finalizzato a rinviare l'entrata in vigore del Canone, oppure a stabilirne l'entrata in vigore su base volontaria, che il Governo non ha accettato di introdurre nel testo del decreto, convertito con modificazioni in L. 26 febbraio 2021 n. 21;

Considerato che, nelle more dell'adozione di tali atti normativi, non è stato ancora possibile approvare atti complessi quali il nuovo regolamento e le tariffe della nuova entrata, la cui approvazione dovrà necessariamente essere preceduta dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Dato atto che, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, il relativo regolamento di disciplina dovrà essere adottato entro termine di approvazione del bilancio di previsione 2021 e comporterà la contestuale abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2021, dei regolamenti di disciplina delle entrate che dovrebbero essere sostituite;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde infatti con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998*

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Ritenuto invece che, in assenza di una specifica normativa contraria, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale; Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale del 21/01/2021 n.6 il Comune ha disposto il rinvio al 31 marzo 2021 del termine per il versamento del nuovo Canone;

Considerato che, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi aventi ad oggetto la disciplina del nuovo Canone, la mancata definizione delle tariffe 2021 rende necessario svolgere due azioni principali:

- la prima, disporre un nuovo rinvio, quanto meno al 31 maggio 2021, del termine del 31 marzo 2021 in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che renderebbe altrimenti necessaria l'emissione di avvisi di pagamento che dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;
- la seconda, dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, in relazione alle quali – poiché il canone costituisce un'entrata di natura patrimoniale la cui applicazione potrebbe decorrere anche da una data diversa dal 1° gennaio 2021 – si ritiene che il concessionario non potrà che continuare a disporre, in via provvisoria, l'applicazione delle precedenti tariffe della T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe nei termini previsti a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione 2021;

Dato atto che:

- la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità appare giustificata dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso;
- la mancata approvazione delle nuove tariffe comporterebbe un danno alle entrate del Comune;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi aventi ad oggetto la disciplina del nuovo Canone, di dare indicazione all'Ufficio competente di non provvedere alla trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, potendo essere la stessa effettuata entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed entrate, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di dare atto che il presente atto integra e sostituisce la deliberazione di Giunta Comunale del 21/01/2021 n. 6, avente ad oggetto *“DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER L' ANNO 2021 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DEL DEMANIO O PATRIMONIO INDISPONIBILE.”*;
2. di dare atto della situazione di incertezza in merito all'adozione di eventuali ulteriori atti normativi aventi ad oggetto la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che, in base alla disciplina dettata dall'art. 1, commi 816 e successivi L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), dal 1° gennaio 2021 sostituisce T.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità;
3. di disporre di conseguenza un nuovo rinvio al 31 maggio 2021 del pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti;
4. di disporre, per dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, che il concessionario dovrà continuare ad applicare, in via provvisoria, le precedenti tariffe della T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità, con riserva di congruaggio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe;
5. di stabilire che, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi aventi ad oggetto la disciplina del nuovo Canone, l'Ufficio competente non dovrà provvedere alla trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, potendo essere effettuata la stessa entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 65**

Ufficio Proponente: **Servizio Entrate Patrimoniali e Tributarie**

Oggetto: **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA -NUOVO DIFFERIMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI- CONFERMA APPLICABILITÀ PROVVISORIA TARIFFE T.O.S.A.P. E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2020.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Entrate Patrimoniali e Tributarie)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/03/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Marina Carrabba

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reale Lidia Annamaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Flavia RAGOSTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,

LIDIA ANNAMARIA REALE;1;13694165
Flavia Ragosta;2;3921409486197576698